



kompetenzzentrum  
revisionsrecht

# NEWSLETTER

NR.16

marzo 2018

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ANCHE PER I FIDUCIARI – UN’INTEGRAZIONE UTILE

*Redatto da: Rico A. Camponovo*

Per gli uffici di revisione, la dichiarazione di conformità è termine comune. Deve essere richiesta anche da parte dei fiduciari?

**Una dichiarazione di conformità può rappresentare una mossa sensata anche per il fiduciario. Infatti, migliora la qualità della contabilità e può essere utile in seguito, qualora sorgano difficoltà. All’interno del seminario “Questioni giuridiche attuali dell’ufficio di revisione delle PMI” del 2018 verrà fornito un modello.**

### **Scenario**

La dichiarazione di conformità è un documento in principio inventato dai revisori, che ad oggi si è consolidato all’interno della verifica dei conti annuali. Essa non è utile direttamente per il processo di verifica, bensì consigliabile per il CdA come promemoria. Potrebbe essere utile anche per i fiduciari? La completezza delle informazioni da parte del CdA è importante sia per la tenuta della contabilità (e soprattutto la stesura del bilancio annuale) sia – di pari merito – per la revisione. Inoltre, è stato dimostrato che in caso di difficoltà in seguito al bilancio annuale o lamenti da parte dei clienti, la dichiarazione di conformità potrebbe rivelarsi uno strumento valido.

### **Motivi per la dichiarazione di conformità**

Il cliente audit è obbligato per legge a fornire le informazioni richieste (Art. 730b par. 1 CO). Per il fiduciario non sussiste un tale obbligo. Sia il fiduciario che il CdA hanno tuttavia interesse affinché non venga tralasciato alcun dettaglio nella contabilità e nel bilancio annuale. Un tale promemoria può quindi rivelarsi utile ad assicurare la qualità del bilancio annuale.

Inoltre, nell’arco della mia attività processuale, ho potuto constatare che la dichiarazione di conformità può essere utile anche al fine della limitazione di responsabilità del fiduciario. I problemi potrebbero sorgere anche dopo anni, qualora si venga a conoscenza che il bilancio annuale sia “errato” o comunque non redatto in maniera “ottimale”. Spesso si tratta di questioni fiscali, oppure la società è stata venduta e l’acquirente ha obiezioni riguardo al bilancio annuale oppure una procedura arbitrale o questioni di eredità portano a dissidi oppure vi è una discussione tra gli azionisti.

Il committente accusa in questo caso il fiduciario di non aver redatto correttamente il bilancio oppure di non aver posto le domande giuste. Essendo un

fiduciario professionista avrebbe dovuto – questa l'accusa – sapere tutto. È possibile che il committente nasconda un'informazione, ma anche che abbia, ad esempio, dimenticato di menzionarla oppure supposto che non fosse rilevante.

A questo punto è difficile per il fiduciario provare di aver posto le domande giuste e raccolto tutti gli indizi e anche rispondere alle accuse, dato che la questione controversa potrebbe non far parte del mandato oppure perché la redazione del bilancio (in relazione alle eventualità future) non costituiva un elemento del mandato.

### **Contenuto della dichiarazione di conformità**

Il contenuto della dichiarazione di conformità dovrebbe comprendere le seguenti tematiche:

- Ripetizione obiettivo del mandato
- Responsabilità del committente
- Sottoscrizione del bilancio annuale
- Conformità con le leggi e gli statuti
- Completezza delle informazioni nonché registrazioni e documenti contabili
- Protocolli di assemblee generali e sedute del CdA
- Osservazione degli accordi contrattuali e dei regolamenti vigenti (ad esempio imposte dirette, imposte sul valore aggiunto, assicurazioni sociali)
- Proseguimento dell'attività della società
- Creazione, risoluzione e esistenza di riserve latenti
- Piani futuri o intenzioni
- Elenco di tutte le passività e passività eventuali
- Elenco di procedimenti giurisdizionali o altre controversie
- Nessun accento sulla scoperta di atti delittuosi o altre infrazioni
- Delimitazione da altri servizi di consulenza
- Ulteriori spiegazioni su fattispecie di rilievo

È opportuno effettuare adattamenti a seconda delle esigenze dei mandati speciali.

### **Formalità sulla dichiarazione di conformità**

La dichiarazione di conformità non è solo utile ai fini della contabilità e/o della preparazione dei conti. Può infatti essere d'aiuto anche per altri mandati, come ad esempio gestione dei salari, contabilità di debitori e creditori, consulenza fiscale riguardo a tasse dirette, redazione della dichiarazione dei redditi, imposte sul valore aggiunto, assicurazioni sociali, questioni di successione, questioni di eredità, ecc.

La sottoscrizione dovrebbe avvenire annualmente sia per i mandati annuali che per i mandati regolari. In caso di singoli mandati, la sottoscrizione dovrebbe essere richiesta al termine del mandato.

La dichiarazione di conformità può rivelare la sua piena utilità laddove la sottoscrizione non diventi una procedura di routine. In tal caso c'è da assicurarsi che il cliente l'abbia letta e compresa. Qualora il committente abbia dubbi riguardo determinate informazioni o non desideri includerle, ciò è da menzionare nella dichiarazione di conformità. Come già detto, da parte del cliente non vi è l'obbligo di informazione. Una tale restrizione può comportare una relativa limitazione anche del risultato del mandato.

### **Considerazioni finali**

Si consiglia ai fiduciari di introdurre la possibilità della dichiarazione di conformità, così come è uso per i revisori. In tal modo si può migliorare la qualità della consulenza professionale e proteggere le parti da inutili controversie.

### **NON DIMENTICARE:**

**Questi e altri argomenti di attualità verranno discussi nel 2018 nuovamente nel seminario "Questioni giuridiche attuali dell'ufficio di revisione delle PMI". Verrà fornito un modello sul quale si discuterà. Iscrivetevi (date sono riportate qui sotto). Il volantino e il contenuto sono disponibili sul sito web. [www.kompetenzzentrum-revisionsrecht.ch](http://www.kompetenzzentrum-revisionsrecht.ch)**

Seminari in lingua tedesca:

- 5 giugno 2018: ZURIGO I (Au Premier)
- 12 giugno 2018: SAN GALLO (Hotel Einstein)
- 14 giugno 2018: ZUGO (Parkhotel)
- 19 giugno 2018: COIRA (Calvensaal)
- 21 giugno 2018: VISP (Raiffeisenbank)
- 26 giugno 2018: BERNA (Hotel Schweizerhof)
- 28 giugno 2018: BIENNE (Hotel Continental)
- 4 settembre 2018: ZURIGO II (Au Premier)
- 6 settembre 2018: BASILEA (Radisson Blu)
- 12 settembre 2018: LUCERNA (Schweizerhof)
- 25 settembre 2018: ZURIGO III (Au Premier)
- 4 ottobre 2018: WEINFELDEN (Thurgauerhof)

Seminari in lingua francese:

- 20 settembre 2018: LOSANNA (Palace SPA)
- 27 settembre 2018: GINEVRA (Hotel Royal)
- 2 ottobre 2018: FRIBURGO (Hotel NH)

Seminari in lingua italiana:

- 14 settembre 2018: LUGANO (Hôtel de la Paix)
- 17 settembre 2018: LOCARNO (Belvedere)

**PS:** Sul sito web del Centro di competenza diritto della revisione sotto la rubrica “attualità” potrà trovare ulteriori informazioni importanti nonché le newsletter precedenti.